

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1983

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BUZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati» (2025), d'iniziativa dei deputati Amalfitano ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 791, 795, 798 e <i>passim</i>
CHIARANTE (DC)	796, 798, 799
D'AMICO (DC), relatore alla Commissione .	792, 799
MEZZAPESA (DC)	798, 799
PARRINO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	800

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di pri-

vati» (2025), d'iniziativa dei deputati Amalfitano ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati», d'iniziativa dei deputati Amalfitano, Dutto, Andò, Bianco Gerardo, Martini, Tesini Giancarlo, Casati, Vernola, Rubbi Emilio, Bassi, Brocca, Borri e Fioret, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di ascoltare la relazione sul disegno di legge in discussione, vorrei rivolgere, anche a nome della Commissione, il mio saluto e il mio augurio al senatore Parrino, che è stato chiamato a rivestire l'importante incarico di Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali. Certamente egli svolgerà la sua nuova attività — in un settore, tra l'altro, che gli consentirà di avere un rapporto di diretta collaborazione con la nostra Commissione — con lo stesso impegno, la stessa intelligenza e la stessa passione dimo-

strati in questa sede in qualità di Vicepresidente della Commissione.

Prego il senatore D'Amico, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D'AMICO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2025 concernente: «Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati», frutto dell'iniziativa di deputati di diverse parti politiche, è, a mio avviso, uno di quei provvedimenti che, rispondendo ad esigenze largamente condivise, sono destinati — o almeno dovrebbero essere destinati — a non incontrare difficoltà nel loro *iter*. Tale assunto trova riscontro, nel caso in esame, nella decisione di procedere all'assegnazione del provvedimento in sede legislativa alla VIII Commissione della Camera dei deputati e nella analoga assegnazione in sede deliberante a questa Commissione.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei ringraziare il Presidente, senatore Buzzi, per l'opportunità datami di svolgere l'incarico di relatore.

Desidero in primo luogo rilevare l'affinità esistente tra l'oggetto del presente disegno di legge e quello di un altro provvedimento, del quale sono stato in precedenza relatore, che riguardava anche esso l'assunzione di oneri da parte dello Stato per consentire, favorire e rendere più agevole il soddisfacimento da parte dei privati di un obbligo ad essi imposto da leggi dello Stato. Si trattava, come forse alcuni colleghi ricorderanno, della erogazione di contributi o della concessione di finanziamenti alle biblioteche, peraltro già definite statali, delle grandi abbazie benedettine, che sono considerate monumenti nazionali, al fine di assicurare alle stesse il personale indispensabile per rendere fruibile il ricchissimo patrimonio storico e culturale di cui quelle biblioteche sono fonti preziose.

Con il disegno di legge in discussione si tende a rendere possibile, a favorire l'assolvimento da parte dei privati di taluni obblighi imposti dallo Stato con proprie leggi a difesa dell'interesse pubblico; in particolare si tende a garantire la fruibilità del patrimonio

conservato, ed ancora largamente da scoprire, negli archivi dei privati, degli enti di diritto privato e degli enti di natura ecclesiastica, limitatamente ai culti riconosciuti dallo Stato.

Lo Stato, infatti, disciplinando con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963, derivato dalla legge di delega n. 1863 dell'anno precedente, la materia dell'ordinamento degli archivi, in attuazione del preciso dettato dell'articolo 9 della Costituzione che afferma espressamente che la Repubblica tutela il patrimonio storico della Nazione, ha considerato — e non poteva non farlo — anche l'ingente patrimonio culturale rappresentato dalle raccolte di documenti, di scritti e di atti di varia natura esistente negli archivi privati. È noto, infatti, il largo e diffuso protagonismo dei casati più o meno illustri che, in infiniti angoli del territorio nazionale, hanno esercitato poteri, svolto attività, regolato la vita di comunità, determinato o largamente concorso a determinare gli eventi storici.

In particolare, l'articolo 38 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 impone al privato che sia possessore, proprietario o detentore di archivi o di singoli documenti, riconosciuti di interesse storico, tutta una serie di obblighi che consistono: nella conservazione, custodia, ordinamento, inventariazione dei documenti posseduti e nel permetterne la consultazione agli studiosi; nella denuncia delle eventuali perdite o distruzioni; nel restauro dei documenti; nel rispetto delle norme sul trasferimento di proprietà e sulla esportazione a qualsiasi titolo dal territorio della Repubblica; nel divieto di frazionare gli archivi tra gli eredi al fine di mantenerne l'organicità.

Occorre, a mio avviso, osservare che tale serie di obblighi è imposta dal citato decreto che, tuttavia, non prevede sanzioni — nella misura ritenuta adeguata — per il caso di accertate omissioni o inottemperanze, nè, in alternativa, incentivi o comunque iniziative capaci di stimolare la collaborazione dei proprietari, possessori o detentori dei beni stessi, onde assicurare in primo luogo la conservazione degli archivi, quindi la conoscenza degli stessi attraverso la catalogazione e, in-

fine, la loro disponibilità per chiunque ne avesse interesse.

Inoltre occorre avere presente che non vi è affatto la certezza che la legge abbia pienamente esplicitato gli effetti sperati nemmeno per quanto attiene alla rilevazione del numero degli archivi privati ed all'accertamento della consistenza della parte degli stessi meritevole di essere riconosciuta di valore o di interesse storico.

È facilmente immaginabile l'entità del patrimonio archivistico, in parte forse disperso, ma in gran parte ancora esistente e da esplorare, se si pensa all'ingente numero delle famiglie notabili che in tanti secoli hanno operato nella vita politica, sociale ed amministrativa di tanti comuni e principati italiani e se si riflette sul fatto che ciascuna di esse ha raccolto innumerevoli documenti a testimonianza della sua secolare attività. Tuttavia, alla luce dei dati rilevati presso le competenti sovrintendenze a dieci anni dall'entrata in vigore del decreto n. 1049, il numero degli archivi denunciati è assolutamente irrilevante. Da ciò si è potuto trarre il convincimento che la grande maggioranza degli archivi sia stata sottratta alla denuncia e quindi a qualsiasi controllo degli organi dello Stato, e che, specie in alcune regioni, il decreto presidenziale, più che disatteso, sia stato addirittura ignorato.

Le ragioni della inefficacia delle norme in materia sono numerose; tra di esse, spesso non ultime, l'ignoranza, la negligenza, la grettezza e la predisposizione all'evasione degli obblighi imposti dallo Stato che, in verità, non ha favorito con una opportuna regolamentazione l'attuazione della legge, nè ha messo gli organismi preposti nella condizione di operare adeguatamente — attesa anche la vastità del campo d'azione — nè, come già ricordato, ha imposto sanzioni o previsto misure per incoraggiare gli interessati nelle loro iniziative.

Per rimediare a quest'ultima carenza interviene — anche se in misura certamente non adeguata alle necessità — il disegno di legge in discussione che va, comunque, valutato positivamente per quelle misure immediate che si prefigge di attivare e per il fatto che con esso lo Stato offre il segno di un intervento più adeguato al fine di suscitare la

collaborazione dei cittadini per il soddisfacimento degli interessi generali.

Inoltrandomi nell'analisi del provvedimento in discussione, desidero far notare che esso rivolge, in via primaria, la sua attenzione agli archivi, dichiarati di notevole interesse storico a norma del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, di cui siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo i privati; in secondo luogo, il provvedimento rivolge la stessa attenzione anche agli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e, in particolare, a quelli di proprietà della Chiesa cattolica che nel nostro Paese custodisce le testimonianze dirette di una millenaria attività esplicita sia attraverso organi diffusi in modo capillare nel territorio nazionale (parrocchie, diocesi, case generalizie, congregazioni, monasteri), sia attraverso l'assunzione, nel corso dei secoli, di compiti sociali consistenti, per esempio, nella gestione delle anagrafi, nella tenuta dei registri di battesimo e di matrimonio, nell'educazione, nella assistenza, nelle opere di beneficenza e nella committenza di grandi opere d'arte.

Passo quindi ad illustrare brevemente gli articoli del provvedimento. L'articolo 1 dispone in favore dei privati e degli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, la concessione di contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi stessi. Al secondo comma di tale articolo si precisa che la concessione di contributi, nell'ambito delle possibilità consentite dal bilancio dello Stato, avviene su richiesta motivata e documentata presentata dagli interessati ai sovrintendenti archivistici competenti per territorio. Infine, il terzo comma dello stesso articolo dispone che restano salvi gli obblighi per il privato di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1409; a mio avviso, sarebbe forse preferibile inserire, al posto dell'espressione: «restano salvi», quella: «sono confermati» per quanto riguarda gli obblighi degli assegnatari dei contributi statali.

L'articolo 2 dispone la concessione di contributi, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, a favore degli archivi appartenenti ad

istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato che, a giudizio del competente sovrintendente archivistico, rivestano interesse storico.

L'obbligo di consentire la libera consultazione è attenuato per tali enti dalla possibilità loro riconosciuta di dichiarare, d'intesa con il sovrintendente archivistico, la non consultabilità pubblica dei carteggi di singoli documenti che vengano ritenuti di carattere riservato.

Ho fatto tale precisazione perchè nel parere pervenutoci dalla 1^a Commissione si afferma che l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 risulta contraddittorio con le finalità perseguite dal disegno di legge in discussione. Occorrerà quindi valutare se mantenere l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 oppure sopprimerlo, in conformità alla richiesta avanzata dalla 1^a Commissione.

L'articolo 3 disciplina l'erogazione dei contributi che vengono assegnati, attribuendo al Ministero per i beni culturali ed ambientali il controllo sulla loro destinazione e quindi sul loro uso attraverso l'esame dei consuntivi e delle relazioni esplicative dei competenti sovrintendenti.

L'articolo 4, concernente la copertura finanziaria, ha costituito oggetto di osservazione da parte della Commissione bilancio perchè nel testo al nostro esame si prevede la disponibilità di 50 milioni per il 1982 mentre con la legge di assestamento 1982 è stato soppresso l'accantonamento dei predetti 50 milioni, inseriti nel fondo speciale di parte corrente per lo stesso anno. La Commissione bilancio si dichiara pertanto favorevole al disegno di legge al nostro esame a condizione che si modifichi la formulazione dell'articolo 4 in tal senso: «Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Concludendo, onorevoli colleghi, ritengo che il presente disegno di legge sia meritevole di una favorevole valutazione per una serie di motivi: per il fatto di rispondere ad una reale esigenza che, pur riconosciuta unanimemente, è stata alquanto trascurata; per il fatto di essere finalizzato alla attivazione di meccanismi che possono favorire la fruizione di un patrimonio culturale che non si sa per quanta parte è ancora sommerso; per il fatto di costituire un incentivo necessario per stimolare l'interesse, che finora può essere mancato, oltre che per la parte di archivi privati di cui è stata già accertata l'esistenza a consistenza, anche per quella che può essere ancora salvata dalla dispersione; per il fatto infine di ben collocarsi nel complesso degli sforzi che lodevolmente si vanno compiendo nel settore dei beni culturali per la maturazione di una coscienza civile aperta al loro recupero ed alla loro valorizzazione.

Ringraziando quindi la Commissione per l'attenzione prestata alla mia relazione, mi permetto di invitare gli onorevoli colleghi a confortarla con l'approvazione del disegno di legge.

Per completezza di informazione debbo aggiungere che alla Camera, in sede di discussione di questo disegno di legge, è stata rappresentata l'esigenza di assicurare la riserva di una quota fissa dei fondi posti a disposizione per gli interventi oggetto del provvedimento a favore delle regioni meridionali. Erano ancora vive e presenti, in quel momento, le preoccupazioni seguite alla rilevazione dell'entità dei danni subiti dalle opere di interesse storico e culturale in conseguenza del terremoto.

Dopo la discussione seguita alla presentazione di un ordine del giorno, con il quale si proponeva la riserva del 40 per cento dello stanziamento, alla Camera dei deputati si è pervenuti all'approvazione unanime dell'ordine del giorno stesso. Poichè mi sembra opportuno ribadire la necessità di tenere presenti le esigenze, in questo campo, delle regioni meridionali, presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2025, recante norme per la concessione di

7^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico,

impegna il Governo a valutare prioritariamente le esigenze delle regioni meridionali nell'utilizzazione degli stanziamenti predisposti per il riordinamento degli archivi di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge».

(0/2025/1/7)

Ribadisco l'opportunità che tale ordine del giorno sia approvato dalla nostra Commissione per confermare questo impegno al Governo, del resto accettato dal Governo stesso quando il disegno di legge è stato discusso alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i pareri che ci sono pervenuti dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, ritengo che il rilievo avanzato dalla Commissione bilancio sia senz'altro da recepire, in quanto è stato soppresso l'accantonamento di 50 milioni per il 1982: non vi è quindi alternativa. Rimane la disponibilità di 350 milioni per il 1983 e di 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984. Propongo quindi di accettare la riformulazione dell'articolo 4 proposta dalla Commissione bilancio.

Altro rilievo che deve costituire oggetto di riflessione è quello avanzato dalla 1^a Commissione che si è soffermata su un aspetto particolare di questo disegno di legge, e cioè sull'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2. Nel parere della 1^a Commissione, di cui è stato estensore il senatore Branca, si dice che la disposizione di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 è da considerarsi superflua e che quindi va eliminata dal disegno di legge in discussione. A mio avviso, tale disposizione può essere soppressa per ottemperare alla richiesta avanzata dalla 1^a Commissione, dal momento che già l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 tutela adeguatamente, nella consultazione degli archivi, il limite imposto da ragioni di riservatezza.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore D'Amico per la sua interessante relazione.

Come già accennato dal relatore, faccio presente agli onorevoli senatori che la Com-

missione affari costituzionali condiziona l'espressione di un parere pienamente favorevole al disegno di legge che stiamo esaminando all'accoglimento delle richieste avanzate. Il relatore ha avanzato la proposta di conformarsi ai rilievi fatti dalla 1^a Commissione; se la Commissione ritenesse di procedere senza tener conto di detti rilievi, dovremmo rimettere il disegno di legge all'Assemblea cui spetta, in simili casi, proseguire la discussione del disegno di legge.

Do lettura del parere pervenutoci dalla 1^a Commissione:

«La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore iter a condizione che detta normativa venga adeguatamente modificata attraverso l'espressa previsione dell'applicabilità, per i privati possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico e destinatari di contributi pubblici, del disposto di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, in tema di consultabilità di documenti riservati, una volta decorso il termine di 70 anni.

L'auspicata estensione dell'ambito di applicabilità della disposizione da ultimo citata va ricondotta alla sicura rilevanza pubblica degli archivi in parola, evidenziata fra l'altro dall'assunzione, da parte dello Stato, di oneri finanziari finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli stessi, come previsto dal provvedimento in esame, la cui ratio risulta senza ombra di dubbio apprezzabile, stante la necessità di impedire la dispersione e di garantire la consultazione di documenti di notevole interesse storico.

Risulta peraltro censurabile e contraddittoria con le stesse finalità perseguite dal disegno di legge l'esclusione della pubblica consultabilità di documenti di carattere riservato (si veda in particolare il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2) con l'unico limite della prevista intesa con il sovrintendente archivistico (vedi ancora il secondo comma dell'articolo 2, da ultimo citato) le cui valutazioni — necessariamente discrezionali — potrebbero, in concreto, comportare la lesione di interessi pubblici, con particolare riguardo a quello, costituzional-

mente tutelato, sotteso alla libertà di ricerca scientifica.

Il lungo termine previsto dalla citata disposizione, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, appare d'altronde sufficiente a garantire adeguatamente quei motivi di riservatezza che la normativa in esame ha ritenuto meritevoli di tutela e che vanno d'altronde valutati in base alla rilevanza pubblicistica degli archivi in parola, cui si riconnette — come si è già rilevato — la concessione di contributi pubblici.

L'esclusione dell'applicabilità alla fattispecie in esame della norma in cui all'articolo 21 sopra menzionato, particolarmente evidenziata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento, presenta, in conclusione, gravi caratteri di irrazionalità, perchè in contrasto con le stesse finalità perseguite dal disegno di legge; risultano lesi in tal modo i valori tutelati dagli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, non essendo rinvenibili apprezzabili giustificazioni logiche ad una eventuale disciplina differenziata (relativamente agli archivi sopra menzionati) rispetto a quella prevista per gli archivi di Stato, per quanto attiene la materia sopra analizzata».

Ricordo che l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 al primo comma stabilisce: «I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento».

Nel parere della Commissione bilancio, come già detto dal relatore, è stata avanzata un'osservazione circa i fondi attribuiti all'esercizio 1982 di cui non possiamo avere disponibilità. Do lettura di tale parere:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di leg-

ge per quanto di propria competenza, a maggioranza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 4 sia così riformulato:

“Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Tale modificazione si rende necessaria in quanto con la legge di assestamento 1982 è stato soppresso l'apposito accantonamento di 50 milioni, inserito nel fondo speciale di parte corrente per il medesimo anno.

Nel corso dell'esame il rappresentante del Gruppo comunista ha sottolineato la non utilizzabilità degli accantonamenti di fondo speciale 1983 inseriti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, relativamente a quelle voci per le quali si è proceduto alla soppressione delle stesse in sede di assestamento 1982.

La Commissione, peraltro, non ritiene di poter aderire a tale impostazione in quanto con la legge di assestamento non si sono soppresse le voci, ma ci si è limitati a far slittare in avanti, di un anno, la decorrenza della copertura, fermo restando il quadro delle grandezze pluriennali fissato con il bilancio 1982-1984, approvato dal Parlamento».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARANTE. Signor Presidente, come ha giustamente sottolineato il relatore, il presente disegno di legge non può che avere una valutazione favorevole da parte della nostra Commissione perchè gli obiettivi che si propone sono senz'altro validi. Si tratta di introdurre nella legislazione una normativa che garantisca la conservazione di un patrimonio archivistico di grande ricchezza di cui il nostro Paese dispone e che rischia di andare perduto, come in gran parte è andato per-

duto nel corso di questi decenni per le ragioni che il relatore ha già ricordato.

Tuttavia nell'approvare questo disegno di legge non si può non lamentare che lo stanziamento previsto è estremamente esiguo, anche senza considerare l'esigenza immediata derivante dal parere della Commissione bilancio e dalle disposizioni della legge finanziaria. Non vi è dubbio che uno stanziamento di 350 e di 400 milioni è cosa estremamente modesta rispetto all'imponenza dei patrimoni archivistici privati o di proprietà di enti ecclesiastici e religiosi che esistono nel nostro Paese. È chiaro che tutti si rendono conto di quali siano le condizioni della finanza pubblica in questo momento, però credo che ancora una volta dalla nostra parte politica debba essere sottolineato il fatto che non è accettabile che ciò che viene destinato a fini di carattere culturale sia sempre una miseria, una cosa quasi insignificante, come appunto la somma che è stanziata con questo provvedimento.

Comunque, per non creare ostacoli all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, non riteniamo opportuno presentare proposte di modifica riguardanti il contributo finanziario, anche se da parte mia, da parte del mio Gruppo, si vuole sottolineare — lo ripeto — che il problema esiste e che dovrà essere affrontato in vista degli esercizi finanziari futuri in modo da far sì che non si tratti soltanto di una normativa priva di reali possibilità di intervento, ma che a questa normativa corrispondano disponibilità finanziarie idonee al perseguimento degli obiettivi che ci si è prefissi.

Credo che concordiamo tutti sull'esigenza di accogliere il parere espresso dalla Commissione bilancio. Per quel che riguarda il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, condivido l'opinione del relatore. A me sembra che sia ragionevole sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2, tenuto conto che gli elementi di riservatezza sono già garantiti dalla normativa di carattere generale. Lo stesso fatto che si tratti di documenti che debbono avere un'anzianità superiore ai 70 anni perchè siano consultabili da parte di chi lo desidera, e in particolare dagli studiosi (quindi si tratta

prevalentemente di un'esigenza di ricerca scientifica), mi pare che sia una garanzia più che consistente. Del resto, non avrebbe senso un intervento finanziario dello Stato che non portasse alla consultabilità per finalità scientifiche dei documenti di cui si assicura la conservazione. Certo, è comprensibile la garanzia della riservatezza, quindi è giusto che ci sia un periodo di tempo che la assicuri e sono giuste le norme a tale proposito già esistenti nella legislazione generale: ma mi sembra che una normativa che prevede una così ampia discrezionalità, secondo quanto disposto nella parte finale dell'articolo 2 (in pratica si tratta soltanto della dichiarazione del richiedente, dopo una semplice intesa con il sovrintendente archivistico), in definitiva contrasterebbe con l'esigenza della consultazione stessa. Riconosco quindi l'opportunità di sopprimere l'ultima parte dell'articolo in questione, secondo il parere espresso dalla 1^a Commissione.

A questo punto vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione, del relatore e del Governo una considerazione che mi riservo di formalizzare con un emendamento. Non si comprende la ragione per cui si stabiliscono diverse categorie di interesse, quando all'articolo 1 si parla di archivi «dichiarati di notevole interesse storico» e all'articolo 2 di archivi che «rivestano interesse storico». Io credo innanzitutto che questa diversa configurazione sia di difficile accertamento, perchè introduce una gerarchia tra il «notevole interesse storico» e l'«interesse storico» che è estremamente discrezionale e che non si comprende con quali parametri oggettivi possa essere valutata; non vorrei che il fatto di introdurre nel primo caso la dizione «notevole interesse storico», rendendo eccezionale l'intervento che riconosce tale interesse, si ponesse in contrasto, per le ragioni che sottolineava il relatore, proprio con gli obiettivi del disegno di legge.

Il relatore infatti ricordava che proprio gli archivi privati, non quindi quelli di enti ecclesiastici o religiosi, spesso non vengono dichiarati e pertanto non risultano nella loro consistenza, di modo che un vasto materiale proveniente dagli archivi privati del nostro Paese va perduto — in molti casi anche per

obiettivi speculativi — soprattutto sul mercato internazionale. Ciò è accaduto perchè ai possessori di tali archivi non veniva offerto alcun incentivo per la loro conservazione. Ora io temo che il fatto di introdurre la dizione «notevole interesse storico», in modo che il soggetto, prima di dichiarare l'esistenza del suo archivio, debba garantirsi che ad esso venga riconosciuto non semplicemente il carattere di «interesse storico», ma appunto di «notevole interesse storico», rischi di essere un disincentivo rispetto all'obiettivo che il provvedimento vuole perseguire, quello cioè che divengano il più possibile di conoscenza pubblica i documenti così importanti conservati negli archivi privati del nostro Paese. D'altra parte, dobbiamo riconoscere la difficoltà di una classificazione a priori come notevole o meno rispetto all'abbondante materiale già di per sé di notevole importanza contenuto in tali archivi. L'interesse storico è tale per definizione; quindi, a mio avviso, non è scientifico introdurre questa distinzione che fra l'altro sarà giuridicamente poco accertabile nei casi concreti.

In sostanza sono dell'avviso di equiparare gli archivi presi in considerazione nell'articolo 1 con quelli dell'articolo 2, parlando nell'uno come nell'altro caso semplicemente di archivi dichiarati di «interesse storico».

PRESIDENTE. Mi permetto solo di rilevare, ai fini dello svolgimento del nostro dibattito, che c'è un riferimento legislativo, certamente presente al senatore Chiarante, che il provvedimento al nostro esame ha considerato nel riprendere questo aggettivo. Al capitolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, infatti, abbiamo questa rubricazione: vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico, e all'articolo 36 è anche indicata la procedura per la dichiarazione di notevole interesse storico.

CHIARANTE. Sì, ma a mio parere questa dizione dovrebbe essere superata nella legislazione generale dei beni culturali.

PRESIDENTE. Riconosco che l'osservazione è fondata perchè la situazione attuale può dare adito ad un contenzioso.

CHIARANTE. Ad ogni modo, è opportuno, a mio avviso, uniformare la dizione dei due articoli, sia pure adeguando la definizione contenuta nel primo comma dell'articolo 2 a quella presente nel primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Per quel che riguarda il parere espresso dalla 1^a Commissione, non credo che modificando soltanto l'ultimo periodo dell'articolo 2 si possa dire di aver adempiuto all'indicazione contenuta nel parere stesso, dal momento che la 1^a Commissione condiziona esplicitamente il suo consenso al fatto che si faccia riferimento all'articolo 21.

MEZZAPESA. Signor Presidente, non ripeterò le argomentazioni che sono state qui opportunamente svolte sia dal relatore che dal collega Chiarante per porre in rilievo l'opportunità di questo provvedimento trasmessoci dalla VIII Commissione della Camera dei deputati.

Vorrei soltanto esporre le ragioni per le quali, a mio avviso, si deve mantenere la proposizione che invece, secondo il parere espresso dalla 1^a Commissione affari costituzionali, dovrebbe essere soppressa. Lo scopo fondamentale di questo provvedimento, che pure mette a disposizione risorse assai esigue, è quello di stimolare quei soggetti privati o comunque non pubblici, che non sarebbero tenuti a farlo, a curare invece sempre di più l'organizzazione dei loro archivi e a renderne possibile la pubblica consultazione.

Premetto che a mio avviso non ci può essere alcuna preoccupazione che i privati o gli enti non pubblici vengano ad usufruire dei benefici previsti dal provvedimento senza l'adempimento del corrispettivo dovere, perchè non si tratta di contributi concessi automaticamente, bensì attraverso il filtro della presa in considerazione da parte del sovrintendente archivistico competente per territorio e del parere del comitato di settore del Consiglio nazionale che cura questa specifica materia.

Con questa premessa ho voluto prevenire l'eventuale obiezione che mi si potrebbe rivolgere, secondo cui questi soggetti si assicurerebbero i contributi dello Stato non preoc-

7^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

cupandosi corrispondentemente di assolvere ai loro doveri e cioè non permettendo la consultabilità dei documenti. È ovvio infatti che, qualora non assolvessero ai propri doveri, il contributo dovrebbe essere revocato. Chiariamo questo punto per poter vagliare e decidere con maggiore obiettività. Già alla Camera si è rilevato che in questo caso non abbiamo a che fare con gli archivi pubblici, che possono fare riferimento, oltre che ad una legge che regolamenta tutta la loro azione, anche ad una prassi e quindi ad una mentalità adeguata: qui si tratta di una mentalità che deve ancora adeguarsi; quindi, noi dobbiamo preoccuparci di offrire degli incentivi che stimolino il privato. Mi metto, per esempio, nei panni di un soggetto che sarebbe disposto ad offrire alla consultabilità pubblica tantissimi documenti con l'eccezione di uno solo o due e che magari non trovi in questo il consenso del sovrintendente. Vogliamo privarci noi del beneficio che lo studioso avrebbe nel consultare quei documenti solo perchè ve ne è uno che il privato assolutamente non vuole, nè dopo 50 nè dopo 70 anni, ammettere alla consultabilità pubblica?

Ecco perchè è stata posta espressamente la norma contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, al di là di quanto stabilito dall'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che non copre sufficientemente questo aspetto, stabilendo che la consultabilità dei documenti deve essere valutata d'intesa con il sovrintendente: questo «d'intesa con il sovrintendente» limita la valutazione del proprietario, specialmente quando si tratta — lo ripeto — di archivi familiari privati oppure, nel campo ecclesiastico, di questioni veramente riservate.

Mi permetto pertanto di insistere su questo punto anche se ciò dovesse comportare la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea; a mio avviso, infatti, è preferibile varare questo disegno di legge con un mese di ritardo piuttosto che correre il rischio, approvandolo subito, di non conseguire gli obiettivi che ci proponiamo.

PRESIDENTE. Mi pare che l'obiezione del collega Mezzapesa comporterebbe l'e-

stensione della clausola contenuta nella parte finale dell'articolo 2 anche agli archivi cui fa riferimento l'articolo 1, mentre credo che questa clausola sia limitata all'articolo 2 nella formulazione originaria del disegno di legge.

MEZZAPESA. Ho semplicemente ricordato la discussione che si svolse in merito alla Camera.

CHIARANTE. Il collega Mezzapesa si riferiva ad archivi privati ed ecclesiastici.

MEZZAPESA. Si arrivò a quella decisione perchè si convenne, anche da parte a altri Gruppi, oltre il mio, che l'argomento era obiettivamente valido.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D'AMICO, *relatore alla Commissione*. In sostanza — e credo che su questo punto siano tutti concordi — ritengo che sia necessaria una riconsiderazione del parere della 1^a Commissione tenendo conto del fatto che la soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 è *condicio sine qua non* per il parere favorevole della 1^a Commissione stessa. In linea di principio, avevo riconosciuto l'accettabilità del parere della Commissione affari costituzionali limitatamente alla soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 pur senza fare un richiamo espresso all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 che stabilisce dei limiti che andavano rispettati in passato e che dovranno essere rispettati finchè questo disegno di legge non sarà approvato. Se l'eliminazione di questa parte del secondo comma dell'articolo 2 può essere un elemento che condiziona il parere favorevole della 1^a Commissione, ribadisco l'opportunità di seguire la strada di un nuovo parere sul disegno di legge così modificato alla Commissione stessa.

Sono d'accordo con le osservazioni fatte qui dal collega Chiarante e svolte, come risulta dai verbali, anche nella VIII Commis-

sione della Camera. Infatti, tutti hanno convenuto sull'opportunità di incrementare con i successivi esercizi finanziari gli stanziamenti, che finora sono stati irrisori in considerazione dell'entità del patrimonio ricchissimo di conoscenze, di dati e di storia, ancora sommerso, che purtroppo viene trascurato.

Il senatore Chiarante ha proposto l'inserimento nel primo comma dell'articolo 2 dell'espressione «notevole» uniformando la dizione contenuta nel primo comma dell'articolo 2 a quella del primo comma dell'articolo 1. L'interesse storico deve essere accertato da chi ha la competenza necessaria a svolgere queste funzioni, quindi da coloro che ricevono la denuncia del materiale posseduto e che devono definire quale e quanto di esso sia da ritenere di notevole interesse storico o meno; vi sarebbe quindi una disparità di trattamento mantenendo la parola «notevole» nel primo comma dell'articolo 1 e non nell'articolo 2. Credo comunque che in questa fase sia argomento di secondaria importanza, visto che dovremo riesaminare il disegno di legge dopo il parere della 1^a Commissione.

PARRINO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Ritengo che oggi sia stato dato un contributo importante ai fini dell'approvazione del disegno di legge in discussione. Indubbiamente il problema degli archivi di privati o di enti pubblici è di vasta importanza perchè coinvolge documenti di carattere storico e scientifico di cui allo stato attuale non abbiamo ancora una catalogazione sistematica. Voglio richiamare anche il problema degli articoli 21 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409. Se non offriamo garanzie adeguate di non consultabilità per alcuni documenti a carattere personale, noi correremo il rischio, dal momento che questi documenti non sono ancora catalogati, che i privati possano sottrarre alla consultazione gli altri documenti di carattere storico e scientifico.

Per quanto riguarda gli emendamenti che il relatore ha proposto circa la copertura finanziaria, sono del parere che essi vadano accolti, accettando in tal senso la proposta della Commissione bilancio.

Per i motivi precedentemente esposti ritengo che l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 debba essere soppresso per aderire alla richiesta della Commissione affari costituzionali e per offrire alla Commissione stessa la possibilità di rivedere il parere alla luce dell'innovazione apportata a questo articolo aderendo ai vincoli contenuti nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963. Credo che questa sia la strada più breve per approvare il disegno di legge in sede deliberante.

Quindi, per le motivazioni espresse e per l'interesse che ha il Ministero dei beni culturali e ambientali di accelerare l'approvazione di questo provvedimento (interesse non solo storico-scientifico ma anche di carattere culturale che investe tutti gli archivi, sia privati che di enti pubblici), auspico l'approvazione di questo disegno di legge così emendato, aspettando una seconda valutazione da parte della Commissione affari costituzionali. Se questa valutazione sarà positiva (come riteniamo che sia avendo aderito a gran parte delle richieste della Commissione stessa), potremo in una successiva seduta approvare definitivamente il disegno di legge in sede deliberante.

PRESIDENTE. Abbiamo, quindi, un emendamento proposto dal relatore ed accettato dal Governo che potrebbe essere sottoposto all'esame della Commissione affari costituzionali affinché valuti se esso corrisponda al parere condizionato che la stessa Commissione ha espresso. Oggi, pertanto, possiamo procedere alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad esso presentati; il testo degli articoli approvati sarà quindi trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il parere, mentre all'approvazione finale si procederà dopo che tale parere sarà stato espresso.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore

7^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

del Consiglio nazionale, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

Il contributo è concesso su richiesta motivata e documentata presentata dagli interessati ai sovrintendenti archivistici competenti per territorio.

Restano salvi gli obblighi per il privato di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

È approvato.

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente sovrintendente archivistico, rivestano interesse storico.

La concessione del contributo è condizionata dall'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il richiedente può comunque dichiarare, d'intesa con il sovrintendente archivistico, la non consultabilità pubblica dei carteggi o singoli documenti che vengano ritenuti di carattere riservato.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del senatore Chiarante e tende ad aggiungere, al primo comma, prima delle parole: «interesse storico», la parola: «notevole».

Il secondo è del relatore, senatore D'Amico, e tende a sopprimere il secondo periodo del secondo comma, dalle parole: «Il richiedente» alle parole: «di carattere riservato» comprese.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Chiarante.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

È approvato.

Ai fini di una migliore redazione del testo, propongo una modifica formale tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: «dall'osservanza» con le altre: «all'osservanza».

Poichè nessuno di domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente sovrintendente archivistico, rivestano notevole interesse storico.

La concessione del contributo è condizionata all'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

È approvato.

Art. 3.

Il controllo sulla destinazione ai fini predetti dei contributi erogati è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali che, a tal fine, richiede il consuntivo delle spese sostenute e si avvale di una relazione predisposta dal competente sovrintendente.

È approvato.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'an-

7^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

no 1982, di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di lire 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con i seguenti:

«Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di lire 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Il testo degli articoli ora approvati, come ho detto poc'anzi, sarà trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. CARLO GIANNUZZI